



**Atto costitutivo e statuto
Della Federazione Migep Nazionale
Delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie
Federazione Associazione Tecnico Scientifiche Professionale**

Il giorno 18 del mese di novembre dell'anno 2018 presso la sede sociale della federazione Migep il Direttivo Nazionale, di seguito indicati con le loro precise generalità anagrafiche, detti componenti convengono nell'assemblea del 18 novembre 2018 di integrare e modificare il vigente atto costitutivo e statutario registrato in data 29/11/2001 n° 003262 serie 3 E, e le relative integrazioni registrato in data 12/11/2009 serie 3, mantenendo l'attuale Codice fiscale n 97621800016, integrerà:

Art 1 - tra i signori componenti, convengono di mantenere la denominazione di "Federazione Migep Nazionale delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie", istituendo all'interno del proprio organismo statutario, l'Associazione Tecnica Scientifica Professionale", in seguito denominata anche Federazione. Una Associazione tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta. L'associazione è denominata "Federazione Associazione Tecnica Scientifica Professionale" in breve "FATSP" con l'acronimo "ATSP" con rilevanza di carattere nazionale è retta e governata dal presente statuto. L'Associazione ha un ruolo sia formativo che di monitoraggio degli associati. Essa è la continuazione della Federazione Migep, la sigla resta la stessa.

Art 2 - La sede della federazione M.I.G.E.P. - ATSP è stabilita C/o il Coordinatore pro-tempore.

Art 3 - la federazione M.I.G.E.P. come segue: acquisirà anche la denominazione - FATSP, hanno una durata a tempo indeterminato e può essere sciolta soltanto con un congresso straordinario.

Art 4 - la federazione M.I.G.E.P. - ATSP non persegue finalità di lucro, è apolitica, pluralistica, svincolata da ogni sigla sindacale, vigila e collabora con le autorità costituite affinché lo status degli associati sia tutelato e migliorato.

Art 5 - Trae risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- Tesseramento dei propri aderenti
- Contributi o sottoscrizioni volontarie

Art 6 - Il numero degli aderenti è illimitato: essi s'impegnano a contribuire attivamente alla realizzazione degli scopi della federazione nel rispetto delle opinioni personali.

Art 7 - la federazione vigila affinché vengano rispettate le norme deontologiche, diventando non solo uno strumento di disciplina, ma anche di difesa degli interessi di categorie, persegue fini esclusivamente culturali, morali e professionali per un continuo miglioramento professionale dei loro associati e per contribuire nell'evoluzione dei bisogni dell'uomo e della comunità, al miglioramento dei servizi assistenziali. Mantiene contatti di collaborazione con altre associazioni, ed è portavoce dei profili professionali delle professioni che rappresenta, infermieri generici, inf. Psichiatrici, puericultrici, (OSS) operatori sociosanitari ed altre professioni con le stesse finalità e della loro professionalità. Assume tutti gli incarichi che possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi, creando mezzi di comunicazione fra le varie categorie di tutto il mondo per una collaborazione reciproca.

Art 8 possono iscriversi in elenchi speciali istituiti in conformità al presente statuto, anche soggetti che, pur non avendo conseguito titoli indicati, hanno qualifiche che consentano loro di esercitare attività sanitarie e tecniche, tutelando il titolo di studio, le competenze e le qualifiche e l'esercizio professionale degli associati, con particolare riferimento a quelli che si dedicano alla libera professione in forma totale, preminente o complementare, vigilando attentamente, affinché, l'esercizio della professione sia consentito solamente a chi possiede titoli e competenze secondo le leggi vigenti e comunque per la tutela dell'interesse dei destinatari del servizio e dell'immagine della categoria.

Art. 9 - I Principi

- **PROFESSIONALITA'**

ha per scopo primario il riconoscimento della Professionalità delle categorie presenti nella federazione, impegnando gli organi competenti a trovare soluzioni tecnico – politiche che risolvono i problemi inerenti alle categorie stesse.

- **UMANITA'**

Previene la difesa della vita e la salute dell'ammalato:

“uomo “ in qualità di persona nel rispetto dei suoi bisogni;

“salute “ come parola simbolo che implica la continua crescita della professionalità.

- **IMPARZIALITA'**

Nessuna distinzione di nazionalità, razza, religione, condizione sociale, appartenenza politica e sindacale, ma rispetto delle opinioni individuali al fine di finalizzare gli obiettivi.

- **INDIPENDENZA**

Autonomia nella scelta delle linee e degli obiettivi prefissati senza interferenze politiche e sindacali.

- **UNITA'**

Apertura alle forze politiche, sindacali e sociali che condividono le nostre prerogative.

- **NEUTRALITA'**

La Federazione Migep - ATSP si astiene dal prendere parte alle controversie d'ordine partitico, razziale, religioso ed ideologico.

- **UNIVERSALITA'**

La federazione è universale; aperta a tutti i lavoratori di diverse categorie e può estendere la sua attività su tutto il territorio. In essa tutte le categorie hanno uguali diritti ed il dovere di aiutarsi reciprocamente per andare a colmare le lacune evidenziate.

Art. 10 - In deroga a quanto stabilito nello statuto fanno parte per il primi sette anni come direttivo gli eletti in assemblea del 2001 e riconfermati in data 18 novembre 2018 con l'aggiunta di nuovi componenti Sig.ri:

Coordinatore Nazionale

Minghetti Angelo

Vice Coordinatore Nazionale

Loriga Salvatore

Segretario

Gianna Baldini

Revisore dei conti

Peretto Loredana

Consiglieri

Mario Lippolis - Celi Sabina - Daniela Tassoni

Il fondatori ed il consiglio direttivo dichiarano di accettare i contenuti dello statuto, riconoscendone la piena validità e i regolamenti. Lo statuto, previa sottoscrizione dei medesimi, si allega al presente atto sotto la lettera “ A” per farne parte integrante e sostanziale, offrendo la piena disponibilità a contribuire al funzionamento della federazione.

Art. 11 - Gli aderenti si impegnano a promuovere e a programmare spazi per promuovere tutte le iniziative previste, mantenendo il rispetto con le altre attività.

Art. 12 - L'esercizio finanziario si chiuderà al trentun dicembre di ogni anno.

Art. 13 - Le quote annuali sono determinate da una disposizione del consiglio direttivo.

Art. 14 - La segreteria tramite assemblee procede alla nomina o designazione organi territoriali che hanno piena titolarità ad assumere iniziative autonome, sempre nel rispetto delle linee nazionali e a partecipare ai lavori della Federazione Nazionale.

Art. 15 - Per realizzare tali obiettivi la federazione si avvale dei seguenti mezzi:





- Convegni nazionali ogni due anni per dibattere temi di attualità, per individuare e determinare le linee di indirizzo generale e gli interventi da effettuare per meglio tutelare, sotto il profilo morale e giuridico, gli interessi dei propri iscritti.
- Convegni regionali per organizzare dibattiti sui problemi specifici e propri di ciascuna regione. Pubblicazione e divulgazione di materiale informativo attraverso on line.

Art 16 - Per quanto non previsto nel presente atto, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Art 17 I componenti rimangono i fondatori del Migep, la federazione mantiene d'ora in avanti la denominazione in "Federazione Migep Nazionale delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie" completando la propria denominazione anche in "Federazione Associazione Tecnico Scientifiche Professionale" con l'acronimo "ATSP". ATSP avrà un logo come segno distintivo.

Art 18 I componenti conferiscono contestualmente delega al Consiglio Direttivo per l'eventuale rielaborazione ed approvazione dello Statuto e del Regolamento in forma definitiva.

Art 19 La Federazione istituisce il registro unico nazionale, costituendo un collegio ordinario per le professioni che rappresenta, per poter dare agli operatori una identità e un ruolo attivo nel sistema assistenziale come professionisti, e si impegna a promuovere presso le competenti sedi istituzionali, l'istituzione e il riconoscimento del registro unico nazionale obbligatorio al fine di tutelare le professioni che operano nel sanitario, nel sociale, nel socio sanitario, nel privato, nel comune interesse delle categorie di lavoratori ivi rappresentate, nonché dei cittadini utenti.

Art 20 la federazione struttura la funzione di un Comitato Tecnico-Scientifico, il quale, in accordo con quanto previsto dallo statuto, ha il compito di occuparsi dell'istituzione di corsi di aggiornamento e di specializzazione, fissandone le sedi, i programmi, le quote. Il Consiglio direttivo in qualità di CTS garantisce la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione e alla stesura di profili di competenza di vario genere per gli associati e non associati, attraverso la collaborazione scientifica con più aziende di formazione. Il Consiglio direttivo CTS organizza pianifica e predispone una serie di corsi ed eventi di aggiornamento professionale che si svolgono in presenza o in remoto durante i quali gli associati svolgono anche delle pratiche teoriche e/o pratiche con valutazione.

"A"

STATUTO

ART. 1 - Denominazione

Il presente statuto sostituisce a tutti gli effetti le precedenti revisioni e modifiche statutarie. Mantiene la denominazione "Federazione Migep Nazionale delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie", trattasi di una associazione delle professioni sanitarie e socio sanitarie a carattere interdisciplinare operante in ambito sanitario e socio sanitario, racchiude diverse figure della riabilitazione e della prevenzione abilitati a svolgere un ruolo professionale nei servizi sanitari, sociosanitari, riabilitative della prevenzione. La Federazione Migep acquisirà anche l'intestazione di "Federazione Associazione Tecnico Scientifiche Professionale" in breve "FATSP" con l'acronimo "ATSP" con rilevanza di carattere nazionale, dedicata alla formazione permanente degli associati in forma diretta o indiretta, di cui svolgerà attività finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali ed a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche, manageriali e i comportamenti degli associati al progresso scientifico e tecnologico, con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni sanitarie erogate, con il ruolo di organismo di garanzia della aderenza della formazione agli standard europei ed internazionali, e non può avere come fine istituzionale la tutela sindacale degli associati o, comunque, svolgere, né direttamente né indirettamente attività sindacale. Prevede anche, la collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie, e gli altri organi, e istituzioni sanitarie e sociosanitarie. L'associazione ha un ruolo sia formativo che di monitoraggio degli associati, mantiene il logo attuale e il codice fiscale n 97621800016, la sigla resta la stessa.



ART. 2 – Sede La Federazione Migep - ATSP hanno sede c/o il Coordinatore pro-tempore.

ART. 3 La Federazione Migep - ATSP hanno rilevanza di carattere nazionale è retta e governata dal presente statuto, ha cariche sociali elettive senza scopo di lucro. Potranno essere istituite sedi secondarie in ogni regione con i rispettivi organi territoriali. ATSP è la continuazione del Migep.

ART. 4 - Carattere e scopo della Federazione

La Federazione M.I.G.E.P. - ATSP hanno carattere democratico, non lucrativo, ricreativo, professionale, morale e di promozione sociale e formazione extrascolastica della persona, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli aderenti.

Si costituisce per raggiungere dei fini che interessano più persone; ha un patrimonio che è, detto strumentale in quanto rappresenta un mezzo per raggiungere i fini istituzionali, ovvero i fini che si sono preposti gli associati.

Sono scopi della Federazione:

- rivendicare il riconoscimento giuridico ed economico delle categorie in essa rappresentate;
- intercedere presso gli organi competenti per trovare soluzioni adeguate che tendano ad innalzare la dignità professionale e culturale delle categorie.

A tal fine la Federazione potrà:

- promuovere autonomamente confronti e dibattiti con tutte le forze politiche, sociali e sindacali, tutelando i diritti civili, morali, giuridici ed economici delle categorie;
- promuovere incontri, convegni, eventi, dibattiti, raduni, seminari, manifestazioni;
- organizzare corsi formativi, stages volti all'approfondimento culturale dei propri aderenti;
- favorire la nascita di gruppi di aderenti per lo studio e l'approfondimento delle tematiche sociosanitarie, perfezionare la formazione ed elevare il livello professionale delle categorie rappresentate dentro la Federazione;
- promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi, nonché di periodici e notiziari, indagini, ricerche e studi bibliografici, anche su internet, e l'acquisto e la distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche e audiovisive, materiale di vario interesse per lo studio che interessano l'attività professionale delle categorie aderenti;
- offrire le occasioni per discutere i problemi relativi agli aspetti sociali delle categorie;
- dare disposizioni permanenti per promuovere l'intesa internazionale e lo scambio di inviti tra Paese e Paese
- La Federazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali, nazionali nonché internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza.
- La Federazione può decidere autonomamente di fare patti federativi con tutte le forze sindacali e politiche nei momenti di scioperi o manifestazioni, purché mantenga la propria autonomia decisionale e gestionale.
- La Federazione non ha finalità di tutela sindacale degli associati né svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.
- La federazione potrà svolgere anche attività diverse purché secondarie e strumentali all'attività principale nel rispetto di quanto stabilito.
- La federazione istituisce il sito web istituzionale, aggiornato costantemente, dove pubblica l'attività scientifica, gli eventuali incarichi e tutto quello che riguarda la federazione, riportando le attività, pubblicando tutti i lavori e i documenti e in ordine ad un mandato di chiarezza e trasparenza nei confronti degli iscritti.
- La federazione promuove e realizza attività di ricerca tecnico-scientifica; promuove un comportamento etico da parte degli iscritti; ottenere il riconoscimento e l'accreditamento delle federazioni affiliate; realizzare un coordinamento sulle attività condivise tra le associazioni/federazioni aderenti e selezionate mediante criteri menzionati nello statuto; favorisce e valorizza l'aspetto culturale e sociale degli iscritti; promuove linee guida

finalizzate alla corretta formazione per l'assunzione del rischio clinico e professionale, avendo riguardo delle problematiche assicurative e dei mutevoli orientamenti giurisprudenziali.

TITOLO 2 – Aderenti

ART. 5 – Fondatori - Rimangono fondatori della Federazione Migep. - ATSP le persone presenti alla sottoscrizione.

ART. 6 Possono aderire alla Federazione, gli operatori che appartengono alle professioni sanitarie e sociosanitarie (infermieri generici, inf. Psichiatrici, puericultrici, OSS operatori sociosanitari) ed altre professioni con le stesse finalità, e possono iscriversi in elenchi speciali istituiti in conformità al presente statuto, anche soggetti che, pur non avendo conseguito titoli indicati, hanno qualifiche che consentano di esercitare la loro attività, tutelando il titolo di studio, le competenze e le qualifiche e l'esercizio professionale e quelli che si dedicano alla libera professione in forma totale, preminente o complementare, come richiamato dall' art 7 – art 8 dell'atto costitutivo.

Art.7 – Ammissione L'ammissione di altre professioni è deliberata a maggioranza assoluta del consiglio direttivo.

ART. 8 - Doveri e diritti - Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi direttivi e riconoscere la quota annuale nella misura e con modalità stabilite dal consiglio direttivo.

Se in regola con il versamento annuale hanno diritto ad usufruire e a partecipare alle attività della Federazione e alle assemblee con diritto di voto e gli eventuali servizi messi a disposizione della Federazione .

ART. 9 - Perdita della qualità di aderente

La qualità di aderente con esclusione dall'elenco/registro si perde:

- α) per esclusione deliberata del consiglio direttivo, che dovrà essere assunta a scrutinio segreto con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.
- β) Il relativo è inappellabile, nel caso in cui l'aderente:
 - leda gli interessi della Federazione mediante atti che ne compromettano o ne pregiudichino il regolare andamento e/o l'immagine;
 - venga meno ai doveri e agli impegni assunti in qualità di aderente;
 - violi le disposizioni dell'atto costitutivo del presente statuto o dell'eventuale regolamento, in mancato versamento dell'iscrizione annuale;
- γ) per recesso dello stesso aderente da comunicarsi al direttivo a mezzo lettera raccomandata a/r almeno tre mesi prima della data in cui ha effetto il recesso: ciò comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta;
- δ) Il relativo giudizio è inappellabile
- ε) Le quote versate non sono rimborsabili, il mancato utilizzo dei servizi non dà a rimborso alcuno.

TITOLO 3 - Organi

Art. 10 - Sono organi della Federazione

- a) assemblea dei soci
- b) il consiglio direttivo membri n° 5 fino a 100 iscritti
- c) fino da 100 a 500 iscritti
- d) fino da 500 a 1500 iscritti
- e) oltre i 1500 iscritti
- f) il collegio dei revisori dei conti (membri 3+1)

ART. 11 - Composizione dell'assemblea nazionale.



L'assemblea é composta da tutti gli iscritti aderenti alla Federazione, è sovrana e le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti gli aderenti anche assenti o dissenzienti.

- Le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
- Una copia di tutte le delibere dell'assemblea viene depositata presso la sede della Federazione a disposizione degli aderenti che hanno facoltà di chiederne copia.
- Hanno diritto di intervenire in assemblea con diritto di voto gli iscritti al registro in regola con il pagamento della quota annuale.
- L'assemblea è presieduta dal coordinatore nazionale o, in sua mancanza, dal Vice coordinatore.
- Il consiglio direttivo della Federazione è nominata a maggioranza dall'assemblea .

ART. 12 - Convocazione dell'assemblea ordinaria.

L'assemblea si riunisce su convocazione del coordinatore nazionale, o dal vice. Deve essere convocata almeno una volta all'anno, quando ne fa espressa richiesta almeno un terzo dei fondatori e quando il coordinatore nazionale o il vice lo ritenga opportuno. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di oltre la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aderenti.

- ❖ Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.
- ❖ Discute ed approva i programmi di attività.

ART. 13 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 degli iscritti, ed in seconda convocazione con un numero pari alla metà + uno degli iscritti. Le delibere sono valide con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Ha il potere di modificare lo statuto, di liquidare e sciogliere la Federazione.

ART. 14 - Consiglio Direttivo

- ❖ Il consiglio direttivo è composto da membri come previsto dall'art.10 lettera b.
- ❖ Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- ❖ In caso di morte o di dimissioni dei consiglieri, il direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione .
- ❖ Nel caso che decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo consiglio.
- ❖ L'assemblea nomina a maggioranza tutti i componenti del consiglio direttivo.

ART. 15 - Funzioni

Il consiglio direttivo svolge i seguenti compiti:

- cura le esecuzioni delle delibere dell'assemblea;
- designa eventuali collaboratori esterni per le attività sociali;
- discute ed elabora il bilancio consultivo e preventivo;
- cura in generale la gestione della Federazione;
- delibera sulla ammissione o esclusione degli iscritti;
- redige, se lo ritiene opportuno, il regolamento per la attività della Federazione, ovvero più regolamenti per singoli settori di attività;
- determina il pagamento delle spese ordinarie effettuate per lo svolgimento di varie attività (assemblee - convegni - spedizioni - fax - eventuali viaggi per manifestazioni e incontri istituzionali - spese di cancellerie - fotocopie - materiale di segreteria per il funzionamento delle sedi. ecc)
- delibera sulle attività da svolgere per lo sviluppo e la crescita della Federazione,
- istituisce sedi secondarie;
- procede all'assunzione di dipendenti e collaboratori, determinandone la retribuzione;



- può costituire comitati tecnici scientifici, cui partecipano i fondatori, esperti, anche esterni per la definizione di programmi e progetti;
- determina la struttura organizzativa e operativa;
- Al consiglio direttivo è riservato ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- Il consiglio direttivo della Federazione si riunisce tutte le volte che il coordinatore nazionale o il vice lo ritenga necessario o a richiesta di almeno due terzi dello stesso e almeno due volte all'anno.
- Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei soci del consiglio e le delibere devono ottenere il voto della maggioranza dei presenti;
- Non possono essere conferite deleghe di voto.
- Il consiglio direttivo, in mancanza del coordinatore nazionale è presieduto dal vice coordinatore nazionale.

ART. 16 - Coordinatore nazionale e il vice con funzioni e attribuzioni è il rappresentante legale della federazione.

- Il Coordinatore nazionale e il vice durano in carica sette anni ed è rieleggibile.
- Il coordinatore nazionale e il vice stipulano i contratti e le convenzioni, firma la corrispondenza, convoca l'assemblea quando ne ricorrano i presupposti; è autorizzato a riscuotere, gestisce i rapporti con banche e istituti di credito, senza preventiva autorizzazione del consiglio direttivo, a cui riferisce nella prima riunione, svolge attività di coordinamento generale.
- In caso di assenza o impedimento del coordinatore nazionale le sue mansioni, sono svolte su sua delega, dal vice coordinatore nazionale.
- Il Coordinatore nazionale e il vice ha facoltà di nominare delegazioni per eventuali trattative con le istituzioni di qualsiasi livello.
- Al coordinatore Nazionale e al vice gli vengono demandati i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per quello che concerne l'operatività bancarie e postali. (prestiti – fidi – bancomat ecc).
- Il coordinatore e il vice possono dare incarichi di coordinamento per determinare attività di settore, assumendo i poteri di tutti gli organi statutari, ha facoltà di far decadere le cariche qualora si pongono in contrasto con le linee indicate e con il codice deontologico.

ART. 17 - Segretario

Il segretario è nominato dal consiglio direttivo nazionale su proposta del coordinatore nazionale o dal vice. Il segretario redige i verbali delle riunioni del consiglio direttivo nazionale, prepara il materiale per le riunioni e tiene aggiornato in ordine cronologico e con pagine numerate il libro dei verbali delle riunioni del direttivo nazionale ed appone la sua firma congiuntamente al coordinatore nazionale o del vice.

ART. 18 - Collegio dei revisori dei conti


L'assemblea nomina il collegio dei revisori dei conti, il collegio è composto da tre membri eletti e uno supplente.

1. I revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
2. Il consiglio dei revisori dei conti controlla l'amministrazione della Federazione, l'osservanza della legge e dello statuto, assiste alle riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

TITOLO IV - Risorse Economiche

ART. 19 – patrimonio

La Federazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento dell'attività da:





- α) quote e contributi degli aderenti alla Federazione;
- β) eredità, donazioni e legati;
- χ) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini istituzionali;
- δ) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- ε) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e da corsi di aggiornamento;
- φ) altre entrate compatibili con finalità di promozione sociale, o attraverso compensi da enti certificatori a titolo di rimborso spese per le attività di formazione o insegnamento;
- γ) erogazioni liberali degli aderenti e di terzi.

Il patrimonio della Federazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi previsti dallo statuto; In nessun caso potranno essere distribuiti anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.

ART. 20 – Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto annuale economico e finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I rendiconti approvati dall'assemblea vengono depositati presso la sede della Federazione. In caso di particolari esigenze l'assemblea per l'approvazione dei rendiconti potrà essere convocata entro sei mesi dalla fine dell'esercizio.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

TITOLO V - Risorse Economiche

Art 21 Quote

Le quote associative, annuali e mensili, saranno versate direttamente alla sede centrale della federazione e direttamente gestite dal suo organo direttivo.

- L'importo delle quote associative sarà finalizzato allo svolgimento delle attività della federazione ed agli eventuali rimborsi per le stesse, previa documentazione giustificativa come disciplinato da statuto.
- L'organo direttivo centrale della federazione determina la percentuale delle quote associative di competenza del livello centrale e delle singole unità regionali in base al numero degli iscritti in ogni regione.
- La federazione centrale non può, salvo giustificato motivo e previa valutazione da parte dell'organo direttivo, erogare ulteriori incrementi a singole unità regionali oltre quanto già assegnato secondo la modalità su indicata.
- Ogni unità regionale dovrà disporre di un conto corrente postale o bancario intestato all'organo direttivo regionale della federazione migep, sul quale la sede centrale provvederà a versare le rispettive quote associative di competenza. Il negativo di ogni conto corrente non deve ricadere sulla segreteria nazionale. È fatto divieto inserire sulle domande il conto corrente regionale.
- Ove necessario, l'organo direttivo o la federazione possono stabilire, per il bene e la sopravvivenza della stessa federazione, la chiusura delle sedi regionali senza alcuna autorizzazione da parte del rispettivo consiglio regionale né da parte dell'assemblea.
- Contestualmente alla chiusura delle sedi regionali, l'organo agente dispone la gestione dei conti correnti provvedendo alla loro chiusura e ad eventuali operazioni di recupero.
- È facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. I versamenti di qualunque genere e a qualsiasi titolo effettuati non sono rivalutabili né rimborsabili, non creano

diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote divise di partecipazione trasferibili a terzi.

- la restituzione delle quote di iscrizione costituiscono il fondo comune della Federazione Migep e non possono essere rimborsate neanche in caso di scioglimento della Federazione ai sensi dell'art 37 del codice civile, non è frazionabile e non è soggetta a rivalutazione, è a fondo perduto, non è trasferibile, non è restituibile in caso di dimissioni o di decesso.
- Per le attività di cariche sociali è esclusa qualsiasi retribuzione, salvo rimborsi documentate.

TITOLO VI - Organi - Attribuzioni – Rapporti

Art 22 cariche

Le cariche non possono essere ricoperte da soggetti che si trovino in situazioni di conflitto di interessi anche ai sensi del codice deontologico, ovvero che si trovino in situazioni di incompatibilità, dovute oltre che alle cause previste dal presente statuto, all'esercizio di attività pubbliche o notorie. Prese di posizione non conciliabili con le finalità della federazione e i metodi stabiliti dal presente Statuto per perseguirle. È comunque preclusa l'elezione alle cariche inerenti agli organi della federazione a chi abbia riportato sentenze di condanna passate in giudicato in attività della federazione. In caso di segnalazione di anomalie di funzionamento, irregolarità di gestione o violazione di disposizioni dettate dalla federazione, il consiglio nazionale dispone il commissariamento degli organismi territoriali su proposta del coordinatore nazionale e vice delegando al medesimo l'attuazione della deliberazione con uno o più propri provvedimenti.

TITOLO VI I- ELENCO O REGISTRO

Art.23 - Elenco o registro - Il consiglio nazionale, tramite il coordinatore nazionale o vice, e con proprie linee guida appositamente deliberate, custodisce e aggiorna l'elenco/registo dei propri associati, procedendo, almeno una volta all'anno alla revisione e all'aggiornamento di essi, nonché alle variazioni occorrenti in base alle norme dello statuto e di ogni altro atto normativo inerente. L'elenco o registro devono contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, e l'indirizzo del domicilio, nonché la data d'iscrizione e il numero di tesserino.

Art 24 Federazione Associazione Tecnico Scientifiche Professionale; come previsto dell'art 1 dello statuto promuove attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente con programmi annuali di attività formativa, anche in collaborazione con altre agenzie formative di studio e di ricerche finalizzate con rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici per promuovere qualificazione, certificazione professionale, promuovendo la costituzione di un registro internazionale di professionisti certificati, e sostenendo tutte le iniziative politiche, amministrative e giuridiche idonee a determinare il progresso della condizione professionale degli associati svolgendo attività in qualità di esperto consulente scientifico. L'Associazione può costituire al suo interno apposite commissioni o organizzare gruppi di studio come previsto dall'art 20 della costituzione, e dall'art 41 dello statuto; l'Associazione non prevede attività commerciale, imprenditoriale o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua (ECM) – certificazione delle competenze e formazione a distanza (FAD). Si adotta di un proprio logo come segno identificativo che sarà allegato allo statuto. Nello svolgere le sue attività, l'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini sociali, intende:

- sostenere la formazione professionale di elevata qualità organizzando convegni, conferenze, simposi, corsi di aggiornamento, corsi formativi, certificazione professionale, autonomamente o in collaborazione con, Società Scientifiche, Istituzioni, Enti Formativi, ecc.; proponendo ed erogando attività formative riconosciute con programmi annuali per l'ottenimento dei crediti.
- le attività saranno finanziate attraverso l'autofinanziamento e i contributi dei Soci e/o enti pubblici e privati, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la



formazione continua; i corsi dovranno prevedere sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte;

- sviluppare l'osservatorio sulle competenze digitali in sanità, coinvolgendo professionisti della sanità, e istituzioni interessate al tema. L'obiettivo è quello di analizzare e verificare tramite confronto lo stato dell'arte e le diverse tipologie di competenze e conseguenti percorsi di formazione richiesti per le diverse figure coinvolte nel processo, intese come capacità di utilizzare al meglio le tecnologie digitali all'interno di qualsiasi tipo di organizzazione in cui opera in collaborazione al miglioramento e dell'innovazione del sistema sanitario;
- elaborare, proporre e sostenere atti d'indirizzo nazionali progetti formativi dedicati al personale sanitario e socio-sanitario, che deve interessare anche l'obbligo formativo e che nel dossier formativo del professionista della salute deve prevedere una parte obbligatoria relativa alla sanità digitale, favorendo gli scambi e l'integrazione culturali con altre Associazioni ed Enti nazionali e internazionali che perseguano analoghi scopi;

Art. 25 - Uscite

Le uscite sono determinate dalle spese quotidiane.

Esse si attengono a;

- gestione dei fondi e dei lasciti a favore delle categorie;
- mantenimento della Federazione Migep - ATSP
- realizzazione dei programmi;
- acquisto di materiale di segreteria per il funzionamento delle sedi;
- studio e pubblicazione di materiale didattico ed illustrativo di supporto;
- retribuzione degli istruttori, assistenti, operatori e specialisti o gruppi di ricerca e di studio per quanto concerne l'attività;
- congressi, assemblee, convegni;
- pagamento dei dipendenti o collaboratori;
- rimborsi previsti;
- affitto, spese ordinarie.

Art 26 oneri e rimborsi

Ogni carica viene ricoperta gratuitamente, salvo le spese ordinarie e straordinarie effettuate per lo svolgimento di varie attività oltre i trasferimenti o altri incarichi.

- a) Gli oneri relativi alle prestazioni professionali verranno determinate dal consiglio nazionale secondo i criteri e resi pubblici annualmente.

ART. 27 - Scioglimento

Lo scioglimento della Federazione Migep - ATSP è deliberato dall'assemblea straordinaria secondo le modalità di cui all'art. 13, la quale provvederà alla nomina del liquidatore.

Il patrimonio che dovesse ancora risultare al termine della procedura di liquidazione dovrà essere devoluto ad altri colleghi con finalità analoghe.

Art 28 carta etica

La federazione adotta una carta etica che costituisce un punto di riferimento nell'esercizio quotidiano dell'attività professionale prevedendo sanzioni proporzionate alle violazioni commesse e ne cura la pubblicazione sul sito internet ed eventualmente, con altri mezzi; con le stesse modalità cura altresì la pubblicazione delle principali deliberazioni relative alle elezioni degli organi e la individuazione dei titolari delle cariche sociali e dei bilanci.

Art 29 macrozone

la **Federazione** è presente in 20 regioni d'Italia, Lombardia – Valle D'Aosta - Marche –

Toscana – Puglia – Veneto – Piemonte – Liguria – Sardegna - Emilia Romagna – Molise – Abruzzo – Basilicata – Calabria – Campania – Lazio – Sicilia – Umbria – Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige.



La rappresentanza territoriale della federazione è articolata sulla base di tre macrozone corrispondenti alle seguenti aree:

- 1) Area Nord Italia (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna)
- 2) Area Centro Italia (Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise)
- 3) Area Sud Italia e Isole (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna)
 - In ciascun macro zona è costituito un comitato territoriale in quanto compatibili con la ripartizione territoriale non per organi territoriali ma per macrozone.
 - Il numero minimo di iscritti in una macrozona per la costituzione del consiglio di macrozona è di cento.
 - Ove sia inferiore a cento, viene nominato dalla segreteria nazionale il delegato territoriale macrozone
 - Resta inoltre fermo l'applicazione degli articoli previsto dallo statuto

Art 30 Decadenza, dimissioni, sopravvenuta impossibilità di ricoprire cariche di consigliere nazionale e provinciale

I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio nazionale sono dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione del consiglio nazionale e viene sostituito da un altro consigliere nominato dal coordinatore nazionale o dal vice.

Se il consiglio provinciale non è in grado di funzionare o se ricorrono gravi motivi, il consiglio può essere sciolto con provvedimento del coordinatore nazionale o del vice.

In caso di scioglimento e di mancata costituzione del nuovo consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede entro 90 giorni alla convocazione dell'assemblea per le elezioni del consiglio provinciale. Il commissario straordinario per espletamento delle sue funzioni, può nominare da due a quattro consiglieri

Nelle province nelle quali non esiste il consiglio provinciale, una delegazione di uno o più professionisti che rappresenta la federazione nei rapporti con le autorità giudiziaria e amministrativa è nominata dal coordinatore nazionale o dal vice.

NORME GENERALI

Art 31 Organizzazione nazionale e articolazioni territoriali provinciali

- a) le sedi provinciali ove istituite sono le sedi responsabili dell'attuazione ed esecuzione concreta delle scelte per l'affermazione delle attività e delle politiche della federazione a livello provinciale, cui si perviene attraverso la valorizzazione e l'organizzazione degli associati e attraverso l'elaborazione e la realizzazione delle proposte, in armonia con le politiche e le scelte di livello nazionale.
- b) La sede nazionale rappresenta l'identità politica e culturale complessiva della federazione e ne gestisce l'unità: è oltre la sede della sintesi e dell'elaborazione delle strategie di sviluppo della stessa federazione. Nella sua azione di governo complessivo la sede nazionale interviene anche con poteri di surroga nei compiti non assolti dal livello decentrato e rappresenta la federazione nei confronti di tutti i livelli istituzionali e della società civile, con particolare riferimento alla dimensione nazionale e sopranazionale.

Art 32 organi nazionali

1. L'assemblea nazionale degli associati
2. Il consiglio nazionale
3. Il coordinatore nazionale
4. I vice coordinatore nazionale
5. Il segretario del consiglio nazionale
6. Il collegio nazionale dei probiviri



7. Se costituito, il comitato territoriale di macrozona

Art 33 organi territoriali

1. L'assemblea degli associati
2. Il consiglio territoriale
3. Il coordinatore territoriale
4. Il vice coordinatore territoriale
5. Il delegato territoriale

Gli organi territoriali, secondo le loro rispettive funzioni e attribuzioni svolgono le proprie attività in materia scientifica, culturale e civile armonizzandole con scelte e gli indirizzi decisi a livello nazionale e hanno l'autonomia gestionale che gli organismi nazionali di volta in volta conferiscono loro.

Art 34 delegato territoriale

- 1 il coordinatore nazionale o vice nomina e revoca con proprio provvedimento il delegato territoriale.
- 2 il delegato territoriale ha il compito di collaborare nel suo territorio al fine di rendere omogenee ed univoche le varie politiche e culturali sviluppate.
- 3 il delegato territoriale è annualmente eletto dagli iscritti, in assenza dal coordinatore nazionale o vice in base agli iscritti.

Art 35 assemblea territoriale

- L'assemblea è composta da tutti gli aderenti alla federazione
- Si riunisce una volta l'anno per la disamina della rendicontazione di eventuali movimenti di denaro o altri beni da inviare agli organismi nazionali
- Provvede alla nomina del consiglio territoriale, delinea gli indirizzi generali dell'attività della federazione in armonia con la linea nazionale.
- La convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo e l'elenco degli argomenti da trattare quindici giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve essere portato in modo dimostrabile a conoscenza di tutti gli associati. È regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati in regola con il versamento delle quote annuali, ed in seconda convocazione con qualsiasi numero d'intervenuti. Essa delibera a maggioranza. Il coordinatore/vice o il segretario verificata la validità dell'assemblea in seconda convocazione provvede a far eleggere il presidente e il segretario dell'assemblea stessa.
- Su richiesta degli associati il presidente territoriale convoca entro trenta giorni l'assemblea con l'indicazione degli argomenti da trattare quando ne ha fatta richiesta per iscritto almeno un quinto degli associati.

Art 36 consiglio territoriale

- Il consiglio territoriale è composto di 5 membri se gli associati non superano i 100, di nove se superano i 100, dura in carica 5 anni, si scioglie con il decadere del consiglio nazionale. Eleggono all'interno il presidente territoriale, il vice e il segretario.
- Le dimissioni o la decadenza di almeno due terzi dei consiglieri decade l'intero consiglio. È cura del presidente uscente/o del direttivo nazionale entro 45 giorni ad una convocazione di una assemblea degli associati per nuove elezioni.
- I consiglieri senza giustificati motivi non intervengono per due volte consecutive alle riunioni del consiglio, sono dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione del consiglio territoriale o dal consiglio nazionale.
- Può essere convocato almeno due volte all'anno sempre su richiesta della maggioranza, nel caso di parità di voti prevale quello del presidente.
- Se il consiglio territoriale non è in grado di funzionare o se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto con provvedimento della segreteria nazionale che dovrà provvedere a nominare



un commissario straordinario che provvede entro novanta giorni alla convocazione dell'assemblea per nuove elezioni.

- Vigila per l'osservanza delle regole stabilite dalla deontologia professionale e di tutte le altre disposizioni che hanno rapporto con professione, per il decoro e riporta le eventuali violazioni riscontrate agli organismi previsti dalla carta etica, alle autorità competente secondo il presente statuto.
- Interviene su concorde richiesta delle parti per comporre le contestazioni che sorgono.
- Rendiconta i movimenti di denaro e altri beni, da pareri di liquidità di oneri, dando comunicazione al consiglio nazionale; attua eventuali iniziative locali finalizzate al conseguimento degli scopi della federazione nell'ambito degli indirizzi generali delineati dalla segreteria nazionale chiedendone la necessaria approvazione e le autorizzazione esecutiva con direttive e istruzioni.
- Delibera le convocazioni dell'assemblea,
- Designa i rappresentanti presso commissioni, ed organizzazioni di carattere locale informando la segreteria nazionale sentendo il presidente/ o il vice territoriale.
- Rilascia a richiesta i certificati e le attestazioni relative agli associati

Art 37 reclami contro i risultati delle elezioni

Ciascun iscritto può proporre reclamo al consiglio nazionale entro il termine di dieci giorni dall'avvenuta proclamazione.

Art 38 compiti del coordinatore territoriale – vice territoriale

- 1) Convoca e presiede il consiglio
- 2) Convoca le assemblee
- 3) Cura l'ordinaria amministrazione e l'esecuzione dei provvedimenti d'urgenza attinenti ad atti e provvedimenti che successivamente dovranno essere ratificati dal consiglio territoriale, inoltre cura la predisposizione del rendiconto preventivo e del rendiconto consuntivo da sottoporre per l'approvazione.
- 4) Il vice territoriale sostituisce in ogni sua attribuzione in caso di assenza o di impedimento all'esercizio delle proprie funzioni.

ART 39 Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Tecnico-Scientifico è l'organo che, con la sua attività, propositiva e consultiva esprimere pareri su tutte le potenziali iniziative inerenti, lo studio e la ricerca. Ad esso spetta inoltre promuovere dei corsi propedeutici, la verifica della qualità delle attività svolte con sistemi di verifica coerenti con la natura delle attività stesse. Ha il duplice compito di fare proposte e di esprimere pareri su tutte le potenziali iniziative inerenti lo studio e la ricerca.

- Viene eletto un presidente che ne coordina le attività, deve confrontarsi con il direttivo, sta in carica tre anni, può essere rieletto, ha la facoltà di nominare un segretario o un vice con funzioni e durata in carica.
- Tutti i membri del CTS operano a titolo gratuito e non hanno diritto a remunerazione, fatto salvo un eventuale rimborso spese secondo i criteri stabiliti.
- I membri del Comitato Scientifico si riuniscono periodicamente per discutere insieme quali siano le iniziative più opportune. Può riunirsi in sedi diverse da quella legale e può istituire delle commissioni con scopi specifici, sempre in conformità ai mandati statutari.
- I membri del CTS è composto da aderenti alla Federazione, si impegnano a operare con continuità rispettando gli impegni presi e le scadenze e gli obiettivi indicati dagli organi di Indirizzo, partecipando alle riunioni indette. Può essere sciolto dagli organi di indirizzo statutario.



- Il CTS è composto da 10 a 13 esperti del settore scelti tra coloro i quali si siano particolarmente distinti nel campo delle materie ad essa collegate. Sono nominati dal consiglio direttivo sulla base del curriculum.
- Il CTS è chiamato a supportare il Presidente Nazionale e il Consiglio Direttivo, con funzioni di consulenza e di supporto informativo, anche in collaborazione con i gruppi, i comitati e i tavoli di lavoro previsti nel presente Statuto.

ART 40 Gruppi di Lavoro La segreteria prevede l'istituzione di gruppi di lavoro, apposite commissioni, gruppi di studi, istituire tavoli di lavoro per consulti professionali, per il miglioramento delle attività, favorendo la loro partecipazione ad ogni livello, sia negli organismi nazionali, regionali e ovunque ne sia prevista la presenza. I gruppi/commissioni possono eleggere al proprio interno dei coordinatori, organizzare conferenze, programmare seminari fissandone i criteri e le modalità di partecipazione, elaborare, proporre, presentare progetti, organizzare convegni sulle problematiche e varie attività didattiche in collaborazione con il comitato tecnico scientifico.

Art 41 INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

1. Le cariche di Coordinatore nazionale, vice nazionale, coordinatore regionale, vice regionale e interprovinciale sono incompatibili con altre cariche rappresentative, esecutive e/o partecipative in fondazioni, associazioni, coordinamenti, collegi, albi e società, qualunque sia la natura giuridica, che abbiano finalità contrarie a quelle della federazione.
 2. Il Coordinatore nazionale, vice nazionale, coordinatore regionale, vice regionale e interprovinciale non possono durante il loro mandato ricoprire analoghi ruoli in fondazioni, associazioni, coordinamenti, collegi, società, qualunque sia la natura giuridica.
 3. La carica di Coordinatore nazionale, e vice nazionale è incompatibile con la carica di coordinatore regionale, vice regionale e interprovinciale;
 4. La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro del Collegio dei revisori dei conti.
 5. Le cause di incompatibilità sopravvenute alla nomina nell'organo di appartenenza costituisce causa di sospensione e, qualora non sia rimossa entro trenta giorni dal suo verificarsi, costituisce causa di decadenza.
 6. Non può candidarsi né essere eletto membri negli Organi della federazione, l'iscritto aderente alla federazione che svolga attività o versi in una situazione concreta e specifica di conflitto di interessi con il carattere e scopo della federazione.
 7. Si avrà conflitto di interessi, quando l'iscritto aderente alla federazione svolga un'attività o versi in una situazione concreta e specifica di conflitto di interessi con il carattere o scopo della federazione.
- Nel caso in cui un componente degli Organi della federazione, si trovi in una situazione concreta e specifica di conflitto con l'interesse o, carattere o scopo della federazione, egli deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza, astenendosi dal partecipare dalle relative deliberazioni ed attività. In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione e di astensione, il responsabile risponde verso la federazione del danno eventualmente cagionato. L'aderente che abbia notizia di una potenziale situazione di conflitto di interessi è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo, il quale procederà alle verifiche opportune. Qualora oggetto di verifica fosse il comportamento di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo procede alle opportune verifiche in assenza del membro che versa in una situazione di potenziale conflitto. Qualora il Consiglio Direttivo, all'esito dell'attività istruttoria, ritenga sussistente una situazione di conflitto di interessi la comunica all'interessato, formulando una proposta di sospensione dalla federazione. Il soggetto al quale è stata comunicata la proposta di esclusione potrà fornire chiarimenti scritti entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della proposta di sospensione. Il Consiglio Direttivo decide sulla proposta di sospensione decorsi sette giorni dal ricevimento dei chiarimenti da parte del soggetto interessato o in caso di



mancauto invio dei chiarimenti decorsi 15 giorni dall'invio della proposta di sospensione. Sulla proposta di sospensione adottata il Consiglio Direttivo decide a scrutinio segreto con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. La sospensione, in ogni caso, non potrà essere superiore ad un anno.

Art 42 Per il raggiungimento degli scopi sociali la federazione agirà sempre in nome proprio, svolgendo tutti gli atti e adempimenti tecnico-amministrativi consentiti dalla legge ed opportuni al fine del conseguimento degli scopi istitutivi, esclusa in ogni caso l'assunzione di qualunque impegno e/o responsabilità che possa costituire titolo, causa o motivo di domande e/o richieste, anche risarcitorie, da parte di terzi che possano ricadere e/o coinvolgere i singoli Soci/Enti fondatori e la rispettiva responsabilità patrimoniale oltre i limiti della quota di partecipazione iniziale.

Articolo 43 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE In caso di trasformazione, fusione, scissione, si applica l'articolo 42 bis del codice civile, inserito dall'articolo 98 del Codice del Terzo settore. Le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono approvate dall'assemblea straordinaria degli associati.

Art 44 le associazioni o associazioni scientifiche di ugual settore o stesso ambito di attività che intendono associarsi successivamente dovranno rivolgere domanda sottoscritta congiuntamente dai rispettivi legali rappresentanti, indirizzata alla federazione, allegando la documentazione richiesta unitamente ad una autocertificazione attestante la sussistenza e il possesso dei requisiti. il Consiglio Direttivo provvederà ad esaminare la domanda e comunicherà entro 60 (sessanta) giorni al/ai rappresentante/i di ciascuna associazione interessata, anche a mezzo posta elettronica, l'esito della decisione adottata con votazione a maggioranza relativa. L'eventuale affiliazione diventerà effettiva solo dopo l'avvenuta richiesta di iscrizione come partner associati per associazioni temporanee di scopo, ulteriori partecipanti previa stipula di appositi protocolli di intesa. Ogni nuovo socio o associazioni che intendono associarsi o affiliarsi, si impegnano ad accettare senza riserve, lo statuto vigente al momento della richiesta d'iscrizione, si impegnino a sostenere la federazione e i suoi scopi ed obiettivi ed anche la **Federazione Associazione Tecnico Scientifiche Professionale** preventivamente ed espressamente identificata dallo statuto

ART. 45 – Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non contemplato dal presente statuto si osservano le norme previste dal Codice Civile, si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia nonché delle altre norme giuridiche suscettibili di applicazione che si intendono integralmente richiamate

Si allega il verbale di assemblea straordinaria del 18 novembre 2018 per modifica statuto e atto costitutivo.

Data 18 novembre 2018

31 gennaio 2024

Non avendolo registrato pedissequamente nel 2019, si provvede all'adempimento della registrazione del presente quale modifica allo statuto e all'atto costitutivo.

Si allega al presente statuto i simboli degli stati generali della professione oss, degli stati generali della puericultrice, dove la federazione ha deliberato con il consenso degli operatori socio sanitari e delle puericultrici, attraverso consultazioni trasparenti, istituendo gli stati generali della professione oss e della puericultrice, per aprire un confronto costruttivo con il mondo politico, con le istituzioni, sui temi delle professioni e dell'organizzazione sanitaria in relazione alle esigenze della società e sui nuovi temi scientifici. I simboli non costituiscono modifiche del presente statuto, la loro esclusività e titolarità e in capo alla sola federazione. La federazione può concedere l'utilizzo dei simboli.





registrato UT Verbania II 22/03/2024.
N. 198 sub TERA Registro 200,00
Per Euro 200,00



L'Incaricato
Antonio Mangano